

ACCERTAMENTO

Redditometro: doppio accertamento e prova contraria

di Dottryna



L'accertamento sintetico, disciplinato dall'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del D.P.R. 600/1973, costituisce una metodologia del tutto particolare di accertamento soprattutto perché focalizza la propria attenzione sulla capacità di spesa del contribuente sottoposto a controllo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Accertamento”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sul doppio contraddittorio quali fasi del procedimento accertativo.

Una delle novità di maggior rilievo introdotte con la riforma dell'accertamento sintetico concerne **l'istituzionalizzazione del doppio contraddittorio** tra fisco e contribuente, il quale sarà dapprima invitato a comparire in fase istruttoria (ai sensi del citato [articolo 32, comma 1, n. 2\), D.P.R. 600/1973](#)) per fornire ogni elemento utile ai fini della corretta individuazione e giustificazione delle spese sostenute nel corso dell'anno oggetto di controllo e poi, qualora dette spese non fossero state interamente giustificate, nuovamente invitato (questa volta ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, D.Lgs. 218/1997](#)) per dare avvio al procedimento di accertamento con adesione.

Si tratta di un'**innovazione** che, se da un lato deve essere accolta con favore in quanto testimonianza di un nuovo modo di intendere il rapporto tra Amministrazione finanziaria e cittadini, dall'altro rischia di tradursi in un inutile appesantimento dell'attività istruttoria senza effettive conseguenze in termini di tutela del contribuente, specie nell'ipotesi in cui - tra il momento del primo e del secondo contraddittorio - non siano intervenuti nuovi elementi capaci di modificare le precedenti conclusioni dell'ufficio.

Tanto premesso, nel corso del contraddittorio occorrerà, innanzitutto, **verificare la corretta individuazione del *lifestage* del contribuente**. In sede di selezione, infatti, l'ufficio determina il nucleo familiare di riferimento del contribuente utilizzando le informazioni risultanti dalla “*famiglia fiscale*” presente nell’Anagrafe tributaria, la quale a propria volta valorizza le informazioni dei prospetti dei familiari a carico presenti nei modelli Unico PF e 730 nonché

nelle certificazioni di lavoro dipendente. È possibile, tuttavia, che la famiglia anagrafica differisca da quella fiscale (ad esempio per la presenza di familiari non fiscalmente a carico): a seguito delle indicazioni fornite dal contribuente nel corso del contraddittorio, pertanto, l'ufficio provvederà ad **attribuire la corretta tipologia familiare e a rideterminare la relativa quota di spese** per elementi certi individuate su base statistica.

Sempre nel corso dei primi contraddittori, inoltre, andrà sostituito il cd. **fitto figurativo** (laddove presente) con l'indicazione della reale situazione abitativa del soggetto sottoposto a controllo.

Superata questa prima fase, l'oggetto del contraddittorio potrà poi variare a seconda della tipologia di spese che il contribuente è chiamato a giustificare. Come evidenziato dalla [**circolare AdE 24/E/2013**](#), infatti, il contribuente potrà:

- in relazione alle **spese certe**, dimostrare l'inesattezza delle informazioni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, sia per quanto concerne l'effettivo possesso del bene che in relazione alla quantificazione della relativa quota di spesa;
- in relazione alle **spese per elementi certi**, oltre a dare dimostrazione dell'inesattezza delle informazioni contenute nell'invito, potrà fornire elementi in ordine a *"fatti, situazioni e circostanze"* da cui sia possibile giungere ad una diversa quantificazione o imputazione della spesa (si pensi, ad esempio, alla situazione di un contribuente che, per dimostrare di non aver sostenuto le spese di manutenzione di un auto, porti a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria la presenza di un provvedimento di sequestro del veicolo);
- in relazione agli **investimenti** sostenuti nell'anno, potrà fornire la prova della provvista e dell'effettivo utilizzo della stessa per il sostenimento della spesa.

A seguito dell'intervento del Garante della *privacy*, con il quale è stato inibito l'utilizzo ai fini accertativi delle cd. **spese ISTAT**, le stesse **non formeranno più oggetto di contraddittorio, se non nel caso in cui l'ufficio disponga di ulteriori elementi da cui desumere la loro esistenza e quantificazione**.

Fermo quanto sopra in ordine al riscontro circa la correttezza dei dati in possesso dell'ufficio, sarà in ogni caso possibile per il contribuente dimostrare che le **spese sono state sostenute da terzi o sono state finanziate con redditi non soggetti a tassazione**. In relazione a questo aspetto, l'[**articolo 38 del D.P.R. 600/1973**](#) e l'[**articolo 4 del D.M. 24 dicembre 2012**](#) prevedono, infatti, che il contribuente possa dimostrare, oltre al diverso ammontare delle spese a lui attribuite, che il finanziamento delle stesse è avvenuto:

- con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta;
- con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
- da parte di soggetti diversi dal contribuente.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)